



COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO – C.A.P. 10090

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25/7/2012

Depositato presso la Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 14/8/2012 al
29/8/2012

IN VIGORE DAL 1° SETTEMBRE 2012

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Gli impianti sportivi e ricreativi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati all'uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e ha lo scopo di offrire a tutte le persone l'ambiente adatto per fare sport, inteso come momento di aggregazione sociale e incentivo per lo sviluppo fisico.

I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; ed integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio- sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni.

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

In ogni caso, la gestione degli impianti sportivi è improntata a principi di buon andamento e di imparzialità, a criteri di efficacia e trasparenza, ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

ART 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei seguenti impianti sportivi:

- IL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIOSSASCO
- LA PALESTRA DI VIA SAN ROCCO

L'uso delle palestre scolastiche annessi alle scuole primarie è disciplinato da un apposito regolamento

ART. 3 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

E' da considerare interesse pubblico:

- L'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- L'attività sportiva per le scuole;
- L'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- L'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- L'attività sportiva, ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Per questo il Comune mette a disposizione gli impianti comunali per gli Enti di promozione, le Società sportive che svolgono tornei e campionati, le Federazioni Sportive, gli organismi associativi che

perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, nonché i gruppi amatoriali, che attuano iniziative sportive e praticano attività fisico -motoria.

Art. 4 MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro.

Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e perseguendo obiettivi finalizzati all'etica sportiva.

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei suddetti principi.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.

L'uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa ed educativa.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo il dettato del proprio Statuto, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

La modalità di gestione più idonea al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati sarà quella priva di rilevanza economica, senza scopo precipuamente lucrativo, e pertanto l'Amministrazione individuerà il concessionario al quale affidare l'eventuale gestione tra le società, cooperative e associazioni sportive aventi la caratteristica della partecipazione popolare, senza scopo di lucro e, a parità di condizioni, con priorità per quelle operanti e aventi sede sul territorio comunale.

Il concessionario sarà individuato con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE E DIRITTI DI SUPERFICIE

La durata massima della convenzione per la gestione degli impianti sportivi viene fissata in 15 anni. All'interno del perimetro dell'impianto sportivo dato in gestione, potranno essere riconosciuti al gestore dei diritti di superficie su specifiche aree, finalizzati ad investimenti il cui piano di ammortamento dovesse risultare di durata superiore a quella della specifica convenzione.

Art. 6 - DIRITTO DI ACCESSO

1 - E' consentito a tutti l'accesso agli impianti sportivi del Comune per svolgere od assistere alle attività, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e quelle determinate in sede gestionale;

2 - Al fine di un disciplinato esercizio del diritto di accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:

a - Amministrazione Comunale

b - Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possano svolgere nelle palestre scolastiche, usufruiranno gratuitamente dei complessi sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno pertanto a loro completa disposizione in base ad accordi da convenirsi fra autorità scolastiche, Amministrazione Comunale ed Ente Gestore;

c - Società, Cooperative e Associazioni Sportive locali affiliate a Federazioni aderenti al CONI;

d - Enti e gruppi di promozione sportiva locali;

e - Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;

f - Altre associazioni, gruppi, partiti, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alle gestioni dei singoli complessi;

g - Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze sopra richiamate e con precedenza per quelle locali.

ART. 7 - MODALITA' D'USO

1 - L'orario di utilizzo dei complessi sportivi è determinato in sede gestionale. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore 23 alle ore 8.00.

2 - Per orario di utilizzo dell'area di attività si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.

3 - Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

4 - L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

5 - Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature del complesso sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto al gestore eventuali deficienze o manchevolezze che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose.

A titolo collaborativo è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possono incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti.

6 - Chiunque provochi un danno al Complesso Sportivo, ai suoi impianti ed attrezzature è obbligato al risarcimento del danno.

Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.

7 - Ai sensi della legislazione vigente, nei locali dei complessi sportivi è vietato fumare.

ART. 8 - SORVEGLIANZA

1 - A tutte le zone dei complessi sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il personale comunale incaricato e tutte le forze di Polizia;

2 - Il personale preposto dal gestore, secondo le disposizioni ricevute e sotto la responsabilità del gestore, in particolare:

- vigila sull'intero complesso sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- segnala tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
- fa osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

3 - Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni, anche lievi, di pericolo per l'ordine pubblico, ovvero furti, tentativi di furto o scasso, atti di vandalismo, ecc., il personale di cui al comma precedente ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle forze di Polizia.

ART. 9 - MANUTENZIONE E SPESE DI GESTIONE

La suddivisione tra concedente e concessionario degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria,

straordinaria ed alle spese di gestione sarà determinata in sede di convenzione.

Al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione degli impianti sportivi improntata alla maggior fruizione possibile da parte dei cittadini, con l'assenza di rilevanza economica e di lucro, il Comune potrà prevedere la partecipazione alla spesa per le utenze secondo le modalità che saranno previste in sede di convenzione.

ART. 10 - UTILIZZO DI SINGOLI UTENTI

La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, spazi orari riservati per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo. Detto utilizzo sarà subordinato al pagamento di apposite tariffe previamente autorizzate, ovvero si svolgerà a titolo gratuito, nel caso di iniziative promosse, organizzate o patrociniate dall'Assessorato competente.

ART. 11 - CORRETTO UTILIZZO

1 - L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per la loro buona conservazione;

2 - Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Dirigente responsabile;

3 - Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che le porte di accesso all'area di gioco rimangano chiuse al pubblico ed agli estranei. In ogni caso la vigilanza di cui all'articolo precedente non può venir meno;

4 - I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

ART. 12 - AUTORIZZAZIONI ALL'USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITA' SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

1 - Chi intende ottenere l'uso di un complesso sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore almeno 1 mese prima dell'inizio del calendario annuale;

2 - Per l'utilizzo occasionale delle palestre e degli impianti ed attrezzature sportive, i soggetti di cui all'art. 5 debbono inoltrare richiesta entro il 15° giorno antecedente l'attività;

3 - Per l'inserimento in calendario e le modalità di pagamento si applicheranno le norme che la Giunta Comunale stabilirà in sede di singola convenzione nello spirito del seguente art. 13.

ART. 13 - UTILIZZO DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

1 - Le Convenzioni per la gestione degli impianti sportivi dovranno prevedere espressamente la possibilità per l'Amministrazione Comunale di utilizzare a titolo gratuito detti impianti per attività proprie o manifestazioni, ovvero per iniziative sportive promosse o patrocinate dall'Assessorato competente, secondo un calendario e un orario concordati col gestore e compatibili con le attività già programmate;

2 - Sempre in sede convenzionale sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole bruinesi.

ART. 14 - FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 - Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo viene stabilito dal gestore e comunicato al Comune secondo le modalità stabilite in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto;

2 - In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, verrà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori;

3 - Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza secondo i criteri stabiliti all'art. 6 del presente Regolamento.

4 - Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva, politica e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

ART. 15 - TARIFFE

1 - L'utilizzo degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, sono soggette al pagamento di tariffe da effettuare secondo le modalità stabilite in sede convenzionale di gestione;

2 - Le tariffe approvate con specifico atto deliberativo della Giunta Comunale oppure unitamente alla convenzione, sono determinate:

- tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione bruinese;
- tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico complesso;
- la prima determinazione avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie indispensabili a garantire il funzionamento ottimale dell'impianto sportivo nonché sulla base della legislazione vigente in tema di servizi a domanda individuale;
- all'atto della stipula della convenzione per la gestione, le tariffe dovranno risultare chiaramente riportate; dovrà altresì in tale sede esserci la dichiarazione esplicita di accettazione del gestore;
- nel corso della gestione, le tariffe potranno essere aggiornate dall'inizio dell'anno sportivo su proposta motivata del gestore, e secondo le modalità che saranno previste in convenzione;
- in sede di convenzione sarà attribuita la spettanza dei proventi e l'eventuale interessenza del Comune;

ART. 16 - CONTRIBUTI COMUNALI

E' facoltà dell'Amministrazione erogare contributi economici all'associazione concessionaria, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

I contributi avranno le seguenti caratteristiche:

a) Contributi ordinari

Rientrano in questa tipologia i contributi previsti dall'art. 9 del presente Regolamento e cioè quelli destinati a partecipare alle spese per le utenze degli impianti sportivi. Tali contributi saranno determinati in sede di convenzione e sono finalizzati a contenere le tariffe di accesso ai corsi sportivi ed alla compartecipazione alle riduzioni tariffarie per le famiglie bruinesi in situazione di difficoltà economica.

b) Contributi una tantum

L'Amministrazione potrà prevedere lo stanziamento in parte corrente di bilancio, di contributi una tantum destinati a coprire il mancato introito causato dalle agevolazioni tariffarie per le famiglie bruinesi in difficoltà economica;

c) Contributi straordinari

Vengono erogati su presentazione di apposito progetto da parte dell'associazione concessionaria e sono finalizzati a realizzare lavori di miglioria degli impianti.

ART. 17 - VIGILANZA COMUNALE

1 - Il Comune vigila sull'osservanza del presente regolamento con poteri ispettivi;

2 - Il potere ispettivo di cui al precedente comma viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore;

3 - Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, circa il funzionamento e il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti del complesso sportivo e degli impianti, agli atleti e al pubblico in generale;

4 - Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.

ART. 18 - PENALITA'

1 - Nei complessi sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento, nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia Urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto.